



Gentile Cliente,

con la presente comunicazione, ad integrazione delle precedenti comunicazioni sul tema, si informa che il D.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 ha introdotto la disciplina del nuovo istituto del concordato preventivo biennale (in seguito "CPB").

Tale istituto prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta (propedeutica per sviluppare un accordo tra contribuente e Fisco) per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta (IRAP).

Il contribuente che accetterà la proposta sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di CPB, a prescindere dal risultato effettivamente conseguito nei due periodi d'imposta.

#### Decorrenza

Le disposizioni in materia di CPB si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi, dal 2024). I redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate riguarderanno i periodi di imposta relativi al biennio 2024-2025. Il termine per aderire al nuovo istituto è previsto per il 31 ottobre p.v. (termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP per il periodo d'imposta 2023 dopo il decreto correttivo).

#### Requisiti soggettivi

La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica

del soggetto che consegue il reddito, per cui possono avvalersi del CPB sia i soggetti IRPEF (imprenditori, lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell'art. 5 del TUIR) sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e non commerciali).

Nello specifico, possono aderire all'istituto:

- i soggetti che applicano gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA);
- i contribuenti in "regime forfetario", di cui alla legge 190/2014 (per tali soggetti, il CPB si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024).

### Attenzione

Restano chiaramente esclusi, sia dalla necessità di inviare i dati sia di ottenere la proposta, nonché di aderire tutti coloro che non rientrano tra i detti contribuenti, come gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali (nel caso in cui, in tale ultimo caso, non esercitino attività d'impresa e, quindi, per queste attività siano contribuenti soggetti agli ISA).

### Requisiti oggettivi

Il contribuente, per poter aderire al nuovo istituto, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di CPB:

- non deve avere debiti di natura tributaria superiore a euro 5.000;
- oppure, deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

Risultano inoltre esclusi i contribuenti che:

- hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB (2021-2022-2023);
- hanno subito condanne per uno dei reati tributari o di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB (2021-2022-2023);
- hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

Il CPB perde la propria efficacia al ricorrere di due ipotesi:

- qualora il contribuente modifichi l'attività svolta nel periodo oggetto della proposta rispetto a quella esercitata nel periodo precedente, salvo i casi in cui sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (solo per i soggetti ISA) oppure rientri in un settore ATECO al quale si applica il medesimo coefficiente di redditività ai fini della determinazione forfetaria del reddito (solo per i contribuenti in regime forfetario);
- qualora sia cessata l'attività.

Inoltre, qualora in presenza di circostanze eccezionali individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del CPB, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Nello specifico:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Tali eventi (esclusi liquidazione e affitto d'azienda) rappresentano delle condizioni che determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il 2024. In loro presenza, infatti, viene applicata una riduzione pari al:

- 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- 20%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo

compreso tra 60 e 120 giorni;

- 30%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni.

La norma prevede, infine, delle specifiche cause di decadenza del CPB che determina la cessazione degli effetti per entrambi i suoi periodi d'imposta, di seguito riportate:

- accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati nel triennio 2023-2025;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di CPB e/o presentazione di una dichiarazione integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2023;
- contestazione di violazioni (tre o più violazioni commesse in giorni diversi) relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto nel biennio oggetto di CPB (2024-2025);
- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza nel biennio oggetto di CPB (2024- 2025);
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici nel biennio oggetto di CPB (2024-2025).

Secondo quanto previsto dall'art. 22 co. del D.lgs. 13/2024, alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Tale fattispecie riguarda:

- omesso versamento delle somme derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/73) nel biennio oggetto di CPB (2024-2025);
- constatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 nel periodo 2021-2025;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare

un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30% nel periodo d'imposta 2023;

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA nel biennio oggetto di CPB (2024-2025).

## Procedura

La proposta di CPB viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento previsto dalla norma sulla base di dati che devono essere comunicati alla stessa Agenzia da parte del contribuente.

La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

- del "nuovo" modello CPB 2024/2025, congiuntamente al modello ISA, in sede di dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024) per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

Attraverso la presentazione del modello REDDITI 2024 sarà possibile visualizzare la proposta di reddito concordata ed accettarla, concretizzando così l'accesso al nuovo istituto.

L'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate comporta per il contribuente l'impegno a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta 2024 e 2025.

## Effetti

Nel biennio oggetto di CPB (2024-2025) i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante appositi modelli.

L'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all'art. 9- bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Tale regime premiale prevede nello specifico:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a euro 70.000,00 annui relativamente all'IVA e per un importo non

superiore a euro 50.000,00 annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a euro 70.000,00 annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Con riferimento ai contributi previdenziali, sarà possibile considerare il reddito effettivo se superiore a quello concordato (le Casse professionali, allo stato attuale, non hanno aderito e, quindi, chiederanno i contributi sul reddito effettivo).

Si segnala inoltre che i periodi d'imposta oggetto di CPB non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del D.P.R. 600/1973.

Tuttavia, l'adesione all'istituto non inibisce l'attività di istruttoria dell'Amministrazione finanziaria: i contribuenti aderenti potranno quindi essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche. Infine, preme sottolineare che la norma dispone l'intensificazione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti che non aderiscono o decadono dal CPB.

Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene inoltre introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Di fatto, la flat tax sarà **strutturata su tre aliquote**, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

- aliquota del **10%** gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
- aliquota del **12%** per chi ha una pagella tra il 6 e l'8;
- aliquota del **15%** i meno "affidabili", con voto inferiore a 6

## INDICAZIONI OPERATIVE PER I CLIENTI DELLO STUDIO.

Premesso che è opinione personale dei professionisti dello Studio che questo strumento sia vergognosamente ingiusto e immorale (lo Stato che scommette sulle tasse delle aziende), riteniamo comunque questo strumento poco interessante per la nostra clientela in quanto il contribuente oltre a doversi accollare il rischio fiscale di pagare su ciò che è stato concordato preventivamente e poi non si è avverato, non ottiene nessun vantaggio in termini di riduzione degli adempimenti fiscali.

Inoltre l'applicazione di tale strumento è in questo momento alle prime incerte fasi, essendo stato appena rilasciato il software dell'AdE ed essendo ancora in corso la procedura di adeguamento degli applicativi da parte delle software house del settore.

Nonostante le perplessità sopra esposte riteniamo comunque che possa essere utile fare una simulazione della proposta.

Per quanto sopra, e dato che:

- il contribuente ha tempo fino al 31 ottobre 2024 per decidere se aderire alla proposta dell'Amministrazione finanziaria,
- l'eventuale adesione a tale strumento non influisce sul calcolo delle imposte che erano in scadenza a fine luglio;

lo Studio provvederà ad elaborare i conteggi presumibilmente durante il mese di settembre 2024 e solo per i clienti che **ne faranno richiesta entro il 10.10.2024**.

## Manifestazione di interesse e incarico professionale

L'approccio da parte del contribuente al CPB è facoltativo e avviene tramite l'invio all'Agenzia delle Entrate del Modello CPB 2024/2025, congiuntamente al modello ISA, prima dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi completa.

L'invio del modello CPB 2024/2025 non impegna in alcun modo il contribuente che soltanto dopo aver ricevuto la conseguente proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, e comunque entro la scadenza del 31 ottobre 2024, dovrà decidere se aderire o meno alla predeterminazione del reddito imponibile come proposta dall'Agenzia.

La valutazione se aderire o meno al concordato andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l'eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi

da valutare.

Siamo a disposizione per assisterLa sia nella compilazione del Modello CPB 2024/2025 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d'imposta 2023, che nella sua successiva trasmissione.

Al ricevimento della proposta potremmo valutarne insieme la convenienza determinando con il Suo supporto le imposte e i contributi previsti nei diversi scenari.

### Attenzione

Trattandosi di una Sua libera scelta e non rientrando, per il suo carattere di novità, nel mandato che ci ha già conferito, necessitiamo però di precise indicazioni su come procedere. La invitiamo, pertanto, a compilare e sottoscrivere i moduli allegati in calce alla presente newsletter e inviarli all'indirizzo mail [n.lettieri@tbgstudio.it](mailto:n.lettieri@tbgstudio.it).

### Onorari dello Studio

Con riferimento agli onorari per questa prestazione professionale, si comunica che il nostro Studio si allinea agli onorari consigliati dalle associazioni sindacali nazionali (ANC e ADC su tutti) e, di conseguenza, si riportano di seguito gli onorari (\*) previsti per la gestione completa del CPB, a seguito della Sua esplicita richiesta.

L'adempimento è, di fatto, suddiviso in due distinte attività:

- a) "Fase 1": consiste nella compilazione del modello ISA, degli eventuali quadri necessari all'ottenimento della proposta e nella comunicazione dei dati della proposta, con un compenso, anche in caso di non accettazione della proposta, da un minimo di euro 200,00 (euro 150,00 per i contribuenti in regime forfetario ed euro 300,00 per le società di capitali) ad un massimo di euro 600,00 (euro 250,00 per i contribuenti in regime forfetario ed euro 800,00 per le società di capitali).
- b) Fase 2: il commercialista analizzerà i dati della proposta (per farlo sarà chiamato a elaborare previsioni economiche sul biennio di attività del proprio cliente) e predispone i dati da inserire nel quadro CPB e



in dichiarazione REDDITI 2024 e richiederà l'accettazione della proposta. In caso di adesione al concordato, pertanto, il compenso sarà parametrato al reddito imponibile proposto, con una percentuale del 2% con un minimo di euro 400,00 (euro 250,00 per i contribuenti in regime forfettario).

***Tabella onorari - fase 1***

Contribuente	Importo minimo (€)	Importo massimo (€)
<i>Regime forfettario</i>	150,00	250,00
<i>Imprese individuali</i>	200,00	600,00
<i>Società di persone</i>	200,00	600,00
<i>Società di capitali</i>	300,00	800,00

(\*) Tali onorari sono rapportati alla complessità e al tempo richiesti.

***Tabella onorari - fase 2***

Contribuente	Importo in caso di analisi e adesione (€)
<i>Regime forfettario</i>	2% (minimo 250,00)
<i>Imprese individuali</i>	2% (minimo 400,00)
<i>Società di persone</i>	2% (minimo 400,00)
<i>Società di capitali</i>	2% (minimo 400,00)

(\*) Tali onorari sono rapportati alla complessità e al tempo richiesti.

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

Dichiara di:

aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che

- l'invio della richiesta (Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA) non è in alcun modo vincolante in relazione alla successiva accettazione, o meno, della proposta ricevuta;
- il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES;
- la proposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l'eventuale successiva adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;

e

Vi incarica, ad integrazione del mandato di consulenza già conferitovi, di compilare il Modello CPB 24/25 e di trasmetterlo congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d'imposta 2023; al successivo ricevimento della proposta ne valuteremo insieme la convenienza con il vostro supporto per la determinazione delle imposte e dei contributi previsti nei diversi scenari. Con il conferimento di questo incarico accettiamo espressamente l'applicazione del tariffario per la compilazione e l'invio della comunicazione, nonché per la successiva analisi, stabilito nella newsletter (naturalmente compensi al netto di IVA e CPA).

oppure, in alternativa

Vi conferma di NON essere interessato ad inviare all'Agenzia il Modello CPB 24/25.

Data e firma

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB) – accettazione/rifuto

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

in relazione alla proposta di concordato preventivo biennale ricevuta dall’Agenzia delle Entrate e così riassunta:

- reddito proposto per il periodo d’imposta 2024 .....
- reddito proposto per il periodo d’imposta 2025 .....

Dichiara di:

aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che:

- l’accettazione della proposta è irrevocabile, salvo eventi straordinari;
- il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES;
- la proposta ricevuta dall’Agenzia delle Entrate non produrrà effetto in relazione all’IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l’eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;
- tra le circostanze eccezionali sfavorevoli che consentono di rinunciare alla proposta accettata non sono compresi infortuni o malattie del titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo

e

Vi incarica accettare la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate;

oppure, in alternativa

Vi conferma di NON essere interessato ad accogliere la proposta di CPB formulata dall’Agenzia delle Entrate

Data e firma



Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI